

# **Regolamento relativo ali incarichi aggiuntivi del personale dirigente e di categoria Elevate Professionalità (EP)**

## **Art. 1**

### **Riferimenti normativi, finalità**

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24, c. 3 D. Lgs. 165/2001, degli artt. 26 e 27 del CCNL Personale Area VII Dirigenza 05/03/2008 e artt. 71 e 75 del CCNL personale comparto Università 16/10/2008, i criteri per il conferimento di incarichi aggiuntivi al personale Dirigente e personale tecnico amministrativo di categoria Elevate Professionalità (di seguito EP), svolti in ragione del loro ufficio, e la corresponsione dei relativi compensi.

## **Art.2**

### **Tipologie di incarichi**

Gli incarichi del personale dirigente e di categoria EP si distinguono in:

- a) **Incarichi istituzionali**<sup>1</sup> connessi con l'inquadramento e inerenti all'esercizio delle funzioni d'ufficio, disciplinati dalle norme contrattuali; tra questi vi sono gli incarichi di cui all'art. 3.
- b) **Incarichi extraistituzionali**<sup>2</sup> nel prevalente interesse personale del dipendente e relativi ad attività non comprese nei compiti e doveri di ufficio, disciplinati dalle normative specifiche in tema di autorizzazione e comunicazione.

## **Art. 3**

### **Incarichi aggiuntivi**

1. Al personale dirigente e della categoria EP possono formalmente essere conferiti incarichi aggiuntivi dalle amministrazioni in cui prestano servizio o, su designazione delle stesse, da terzi.
2. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, le Amministrazioni seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al personale dirigente e di cat. EP, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, verificando che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite.
3. Per il personale dirigente e di categoria EP, gli incarichi che prevedono un compenso da corrispondersi da parte dell'amministrazione di appartenenza, non sono remunerati e si considerano assorbiti nell'istituto dell'onnicomprendività di cui all'art. 4.
4. I compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono, per il personale di cat. EP sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità, per il personale dirigente sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia, per essere destinati al trattamento economico accessorio.
5. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità del personale dirigente e di cat. EP che svolge incarichi aggiuntivi, viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto.  
Tale quota è pari al 66% dell'importo disponibile, una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

---

<sup>1</sup> Per personale cat. EP: art. 75 co. 1-6 CCNL Università 2008. Per dirigenti: art. 19 D. Lgs. 165/2001 e art. 13 CCNL Dirigenti 2008.

<sup>2</sup> Art. 53 co. 6 del D. Lgs. 165/2001 e Regolamento pertinente di Ateneo.

La contrattazione integrativa può ridurre la percentuale fino ad un minimo del 50%<sup>3</sup>.

#### **Art. 4** **Onnicomprensività della retribuzione**

1. Fatte salve le eccezioni di cui al presente articolo, la retribuzione del personale dirigente e di categoria EP è informata sul principio dell'onnicomprendività.
2. Per i dirigenti il trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in base alle disposizioni di legge e di contratto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa<sup>4</sup>. Sono fatte salve le seguenti casistiche:
  - a. Integrazione della retribuzione di risultato in godimento nelle ipotesi reggenza ad interim di un ufficio per vacanza in organico o di sostituzione del dirigente di medesimo livello titolare dell'incarico, qualora questi sia assente e con diritto alla conservazione del posto<sup>5</sup>;
  - b. La remunerazione degli incarichi aggiuntivi che prevedono un compenso da parte di terzi di cui all'art. 3 co. 4;
  - c. Compensi professionali per i dirigenti che svolgono attività professionale per la quale è richiesta l'iscrizione negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati.
3. Per il personale di cat. EP la retribuzione di posizione e di risultato assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l'esclusione di:
  - a. indennità di ateneo;
  - b. indennità di rischio da radiazioni;
  - c. compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale<sup>6</sup>;
  - d. remunerazione degli incarichi aggiuntivi che prevedono un compenso da parte di terzi di cui all'art. 3 co. 4;
  - e. compensi professionali per i dipendenti di cat. EP che svolgono attività professionale per la quale è richiesta l'iscrizione negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati.
  - f. compensi derivanti da incarichi di docenza svolti nell'ambito di corsi riconducibili all'offerta didattica e formativa dell'Ateneo. In questo caso tali compensi sono parificati a quelli di cui al punto (d) del presente comma;
  - g. integrazione della retribuzione di risultato in godimento nelle ipotesi di reggenza ad interim di un ufficio per vacanza in organico o sostituzione del titolare dell'incarico, qualora questi sia assente e con diritto alla conservazione del posto, nelle modalità e negli importi definiti dalla contrattazione integrativa di Ateneo.
4. Tra le prestazioni di cui al co. 3 lett. (c) si annoverano:
  - a. Compensi da prestazioni conto terzi<sup>7</sup>;
  - b. Compensi da premialità<sup>8</sup>;
  - c. Incentivi tecnici<sup>9</sup>;

---

<sup>3</sup> Art. 75 co. 9 CCNL Università 2008 per il personale di cat. EP; art. 26 co. 4 CCNL Dirigenti 2008.

<sup>4</sup> Art. 24 co. 3 del D. Lgs. 165/2001; art. 52 co. 2 CCNL Dirigenti 2008.

<sup>5</sup> Art. 27 CCNL Dirigenti 2008.

<sup>6</sup> Per le lett. a, b, e c v. art. 76 co. 1 del CCNL Università 2008.

<sup>7</sup> art. 66 DPR 382/1980; art. 4 DL 255/1981; art. 4 co. 5 L. 370/1999 e pertinente regolamento di Ateneo.

<sup>8</sup> art. 9 L. 240/2010 e pertinente regolamento di Ateneo.

<sup>9</sup> art. 113 D. Lgs. 50/2016 e pertinente regolamento di Ateneo.

- d. Altri compensi la cui erogazione è disposta da norme di legge, clausole contrattuali o provvedimenti di organi dell'Ateneo.
5. Nel caso in cui i compensi professionali di cui ai co. 2 lett. (c) e co. 3 lett. (e), rispettivamente per dirigenti e personale di cat. EP, raggiungano l'ammontare dell'indennità di posizione in godimento, la retribuzione di risultato viene ridotta del 50% ed il risparmio assegnato proporzionalmente alla retribuzione degli altri dipendenti della medesima qualifica<sup>10</sup>.

**Art. 5**  
**Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo.

---

<sup>10</sup> Art. 26 co. 6 CCNL Dirigenti 2008, art. 71 co. 3 CCNL Università 2008.